

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 22.03.2016 La Nuova Procedura Civile, 2, 2016



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Reato, risarcimento del danno, prescrizione: dies a quo nei casi di giudizio penale non promosso o di costituzione di parte civile nel processo penale con estinzione del reato per morte del reo

Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947 c.c., comma 3, prima parte) perché il giudice, in sede civile, accerti "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto- reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato. In tema di sinistro stradale è quindi errato far decorrere i cinque anni previsti per il delitto di lesioni colpose dalla morte del reo, invece che dal verificarsi dell'evento dannoso.

Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale e di estinzione del reato per morte del reo, si prescrive, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, nel termine di due anni, decorrente non dalla verificazione dell'evento, ma dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità, riponendo il danneggiato fino a tale momento, come in ogni altra ipotesi di estinzione del reato, un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo- sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile, anche in funzione dell'esigenza di bilanciamento della brevità del termine biennale col diritto fondamentale della vittima del reato all'accesso alla giustizia.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 18.1.2016, n. 671

...omissis..

Il ricorso principale è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse per essere intervenuta una transazione in data 28 aprile xxxx e i controricorrenti e ricorrenti incidentali PAxxx procuratore speciale degli eredi del signor PD.

Occorre, quindi, esaminare il ricorso incidentale.

Con il primo motivo, gli eredi di xxxxxxx 5 - omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e con il secondo motivo denunciano la "violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 100 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Lamentano che la Corte d'Appello non ha esaminato la censura sollevata in relazione alla nullità della procura conferita dagli eredi xxxxxx era stata rilasciata per la sola azione civile da promuoversi nell'ambito del procedimento penale.

I motivi sono infondati.

E' principio di questa Corte che non è con figurabile il vizio di omessa pronuncia quando una domanda, pur non espressamente esaminata, debba ritenersi - anche con pronuncia implicita - rigettata perchè indissolubilmente avvinta ad altra domanda, che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico - giuridico, decisa e rigettata dal giudice (Cass. n. 17580/2014). Nel caso di specie la Corte d'Appello ha affermato che nel caso in esame tutti gli xxxxx xxxx conferire i poteri per attivare tutte le azioni necessarie per proporre ricorso, appelli ed opposizioni in tutti i gradi del giudizio al fine di arrivare alla definizione delle responsabilità e dei danni.

Con il terzo motivo, gli eredi lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c., commi 2 e 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa e insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo ai fini del presente giudizio denunciando l'erronea applicazione ai fini della prescrizione del termine di 7 anni e mesi 6 facendoli decorrere dalla morte di xxx Il motivo è fondato e va accolto.

Occorre preliminarmente dividere le posizioni xxxx nell'incidente del 1981, e gli eredi xxxxx.

Per i primi si applica il principio secondo cui qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947 c.c., comma 3, prima parte) perchè il giudice, in sede civile, accerti "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto- reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi.

Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. S.U. n. 27337/2008; Cass. n. 13407/2012). Nel caso di specie quindi la Corte d'Appello ha errato perchè ha fatto decorrere i cinque anni previsti per il delitto di lesioni colpose dalla morte del reo, mentre li dovrà calcolare dal verificarsi dell'evento dannoso.

Per quanto riguarda, invece, gli eredi xxxxxxxxx le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, con la sentenza n. 8348 del 5 aprile 2013, che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale e di estinzione del reato per morte del reo, si prescrive, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, nel termine di due anni, decorrente non dalla verificazione dell'evento, ma dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità, riponendo il danneggiato fino a tale momento, come in ogni altra ipotesi di estinzione del reato, un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile, anche in funzione dell'esigenza di bilanciamento della brevità del termine biennale col diritto fondamentale della vittima del reato all'accesso alla giustizia.

Nel caso di specie, al di là del fatto che non risulta da nessun atto la data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della morte di xxxx Corte d'Appello ha errato a far decorrere il termine di prescrizione dalla morte del reo applicando il termine di 7 anni e 6 mesi.

Il ricorso incidentale di xx degli eredi di xxxxxxè assorbito.

La Corte, rigetta il primo e secondo motivo, accoglie il terzo del ricorso incidentale adesivo di xxx, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale di xxxx

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse per essere intervenuta transazione tra le parti compensando le spese. Rigetta il primo e secondo motivo, accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale di xxxx., cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione; dichiara assorbito il ricorso incidentale xxxxxx e degli eredi xxxx

